



Ordinanza n° 13/P.M.
Prot. n° 77 01 30 LUG, 2015

IL SINDACO

Considerata la notevole frequentazione dei locali pubblici da parte di numerosi cittadini e visitatori nel corso della stagione estiva;

Rilevato che, sulla base dei riscontri esperienziali emersi dai servizi svolti in via continuativa dalla Polizia Municipale e dagli operatori ecologici, in detto periodo si registra sul territorio un crescente abbandono in orario serale e notturno di contenitori di bevande in vetro;

Dato atto che i contenitori delle bevande vendute per asporto, consumate all'esterno degli esercizi vengono sovente abbandonate, finendo in frantumi, senza riguardo per la pulizia dei luoghi ed in contrasto con le norme di igiene del suolo e dell'abitato con possibile pericolo per i soggetti che abitano nelle vicinanze o che vi transitano;

Rilevata, altresì, la presenza di monumenti storici, artistici ed architettonici nella zona più centrale del territorio comunale di Amalfi, dove il fenomeno sopra descritto raggiunge il proprio apice, che impone l'adozione di adeguati provvedimenti volti alla tutela ed alla difesa del patrimonio artistico ed ambientale del Comune;

Stante la necessità di assicurare il rispetto delle norme di civile convivenza e prevenire il verificarsi di eventuali fenomeni e/o comportamenti in grado di minacciare la sicurezza urbana e la pubblica incolumità nonché di porre a rischio il decoro urbano ed ambientale, tutelando pertanto sia le persone che il territorio;

Considerata la positiva esperienza di precedenti analoghi provvedimenti emanati sul territorio nazionale in circostanze simili che presupponevano la necessità di disporre misure intese a salvaguardare la sicurezza delle persone e del territorio;

Considerato che il divieto di vendita per asporto di bevande ed il consumo in contenitori di vetro, rientra tra le predette misure di prevenzione;

Ritenuto, per ragioni di ordine e di sicurezza pubblica, di dover evitare possibili danni a cose e persone vietando l'uso di bottiglie e bicchieri di vetro per asportare bevande dai locali di somministrazione o a qualsiasi titolo esercenti tale attività;

Valutata quindi la necessità di istituire il divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro, su aree private e pubbliche, tutti i giorni nella fascia oraria dalle ore 21:00 alle ore 06:00 del giorno successivo per gli esercenti le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, gli artigiani autorizzati alla vendita di bevande, i gestori di stabilimenti balneari, i titolari di autorizzazioni di cui all'art. 5, lettera c) della legge 25 Agosto 1991, n° 287 e attività similari presenti nelle zone suddette;



Ritenuto di istituire tale divieto nel periodo dal 1 giugno al 2 novembre al fine di garantire un giusto ed equo contemperamento dei diversi interessi coinvolti, ovvero da una parte quello diretto ad assicurare lo svolgimento delle attività di esercizio pubblico e di svago per gli ospiti vacanzieri della città, e dall'altro quello legato alla civile convivenza ed alla tutela del diritto alla salute, alla salubrità ed al decoro dell'ambiente, oltre che alla tutela del patrimonio storico-culturale;

Visto l'art. 3, comma 1, lett d) del D.L. n°138 del 13.08.2011 convertito con L. n. 148 del 14.09.2011 che testualmente recita "I Comuni, Province, Regioni e Stato ... adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di ... disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale";

Visto l'art. 31 del D.L. n°201 del 06.12.2011 convertito con L. n. 214 del 22.12.2011 che testualmente recita "Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingentamenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali";

Visto l'art. 54, comma 4, del D. Lgs. n°267/2000 e ss. mm. e ii. che testualmente recita "Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.";

Visto il D.M. del 05.08.2008 avente ad oggetto "Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizioni e ambiti di applicazione";

Visto l'art. 16 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003;

Informato preventivamente il Prefetto ai sensi dell'art. 54 del del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;

ORDINA

- per motivi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, su tutto il territorio comunale è vietata la somministrazione e la vendita per asporto, di bevande contenute in bottiglie e bicchieri di vetro, da parte degli esercenti le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, degli artigiani autorizzati alla vendita di bevande, dei gestori di stabilimenti balneari, nonché dei titolari di autorizzazioni di cui all'art. 5, lettera c) della legge 25 Agosto 1991, n° 287, dalle ore 21:00 alle ore 06:00 del giorno successivo, nel periodo dal 1 giugno al 2 novembre di ogni anno;
- resta ferma la facoltà di vendita per asporto di bevande in contenitori in plastica.

DISPONE

la notifica della presente ordinanza:

- alla Segreteria generale, per la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito Internet del Comune;
- al Prefetto di Salerno;
- al Comando Carabinieri;





- alla sede del Comando di Polizia locale.

I messi notificatori sono incaricati di comunicare la presente ordinanza, in copia, a tutte le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande presenti sull'intero territorio del Comune. La Polizia locale e le Forze dell'ordine sono incaricate per l'esecuzione della presente ordinanza. Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa d'importo variabile da € 100,00 ad € 1.000,00.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, oppure

 ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

Amalfi, 29 luglio 2015

II SINUAGO dott. Davie GUMIVANO